



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 84 del 27 Dicembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. GARA AMICHEVOLE NAZIONALE

Oggetto: Amichevole SSC NAPOLI vs CALCIO FOGGIA (Under 16) – Gara 1
Amichevole SSC NAPOLI vs CALCIO FOGGIA (Under 16) – Gara 2

Data di svolgimento: 30 Dicembre 2022 ore 14.00 (Gara 1) e ore 16.00 (Gara 2).

Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “Kennedy” di Napoli (Via Camillo Guerra, 60).

Società organizzatrice: SSC NAPOLI.

1.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. TOTARO GIANMARCO nato il 11/05/2007

A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI PALMA CLAUDIO nato il 06/10/2007
PELLEGRINO VINCENZO nato il 24/07/2007

1.1.3. 23ª EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2022/2023

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

COPPA PUGLIA

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/12/2023	1 R	AUDACE CAGNANO	ATLETICO VIESTE	28/12/2023		14:30	CAMPO COMUNALE "PUZZONE" CAGNANO VARANO

RISULTATI

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - A			
ATLETICO PEZZE 2011	- ARCOBALENO TRIGGIANO	2 - 1	
GROTTAGLIE CALCIO	- REAL CAROVIGNO	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 11 Giornata - A			
RINASCITA REFUGEES	- SOCCER DREAM PARABITA	4 - 0	

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 9 Giornata - A			
MELPIGNANO	- VIRTUS SAN PANCRAZIO	2 - 1	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
MANFREDONIA CALCIO 1932	- SAN SEVERO CALCIO 1922	3 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - A			
ETRA BARLETTA 2008	- CANOSA	2 - 0	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ECCELLENZA

GARE DEL 18/12/2022

GIRONE A - 1 Giornata - R			
SAN SEVERO CALCIO 1922	- UNIONE SPORTIVA MOLA	-	D

PROMOZIONE

GARE DEL 20/11/2022

GIRONE B - 10 Giornata - A			
VEGLIE	- LEVERANO FOOTBALL	-	D

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/11/2022

GIRONE B - 8 Giornata - A			
NOICATTARO	- S.VITO	-	D

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 10/12/2022

GIRONE E - 8 Giornata - A			
GINOSA	- DIAVOLI ROSSI	-	H-K

(K) Recupero programmato mercoledì 28 Dicembre 2022

GARE DEL 17/12/2022

GIRONE F - 7 Giornata - A			
GROTTAGLIE CALCIO	- LATIANO	-	B-K

(K) Recupero programmato mercoledì 28 Dicembre 2022

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 27 Dicembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 18/12/2022

Gara del 18/12/2022 SAN SEVERO CALCIO 1922 - UNIONE SPORTIVA MOLA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 10/01/2023 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 21/12/2022 NOICATTARO - S.VITO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. NOICATTARO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETRELLI ADRIANO

(RINASCITA REFUGEES)

GARE DEL 22/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 1/2023

GRIECO DOMENICO (ATLETICO PEZZE 2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAPONARO DAVIDE (REAL CAROVIGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VOGES GIOVANNI (GROTTAGLIE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DANESE ANTONIO (GROTTAGLIE CALCIO) SOWE MODOU (GROTTAGLIE CALCIO)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 2/2023

DE RINALDIS GIANFRANCO (VIRTUS SAN PANCRAZIO)

Proferiva espressione blasfema e nel contempo gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 27/ 2/2023

PELLEGRINO CLAUDIO (VIRTUS SAN PANCRAZIO)

A fine gara proferiva frase gravemente irrispettosa e minacciosa nei confronti del Direttore di gara che spingeva senza conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NERO FABIO (MELPIGNANO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 21/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SAN SEVERO CALCIO 1922

Per ritardata presentazione della squadra in campo.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO CALCIATORE STEFANINI ORAZIO ANTONIO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento della Procura Federale del 20 Dicembre 2022, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 16/01/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Dicembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. POLIMNIA CALCIO – A.S.D. FOGGIA INCEDIT del 06/11/2022 (Reclamo della società A.S.D. POLIMNIA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 09/12/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD Polimnia Calcio;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Dicembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA – F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. del 10/12/2022 (Reclamo della società F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 15/12/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 76 comma 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componenti), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Dicembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. SPORT LUCERA – A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA del 04/12/2022 (Reclamo della società A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 09/12/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il, reclamo proposto dall'ASD Nuova Daunia Foggia 1949;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12/12/2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla

GARA: A.S.D. FOGGIA INCEDIT – A.S.D. CANOSA DEL 13/11/2022 – CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE A.

In ordine a:

reclamo proposto dalla società A.S.D. FOGGIA INCEDIT in favore del sig. RAIMO VITO, avverso la decisione emessa nei suoi confronti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 59 del 17/11/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'inibizione fino al 17/03/2023 nei confronti del sig. Raimo Vito, perché *“in qualità di Presidente, a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, colpiva con un violento schiaffo al volto un tesserato della squadra avversaria”*.

MOTIVAZIONE

La predetta sanzione, inferta dal G.S. al Raimo Vito, trae linfa dal referto di gara stilato dall'arbitro il quale, al riguardo, specularmente indicava che questi: *“al termine della gara, nello spazio degli spogliatoi, colpiva con un violento schiaffo un tesserato della squadra avversaria”*.

Seguivano, come in atti, due successivi supplementi redatti dallo stesso arbitro - che meglio connotavano la condotta punita, il primo scritto in data martedì 15 novembre 2022 – ore 15:39 - nel quale questi riportava testualmente: *“in riferimento al rapporto di gara preciso che il sig. Raimo Vito dir. Acc. Uff. società Foggia Incedit colpiva al volto con un violento schiaffo un tesserato avversario. Non sono riuscito ad identificare chiaramente la persona colpita, in quanto indossava la tuta della società di appartenenza. Non era visibile alcun altro particolare (esempio numero di maglia) che poteva aiutarmi nell'identificare con certezza suddetta persona. Solo successivamente e per mezzo stampa, venivo a sapere che un tesserato soc. Canosa è stato trasportato in Ospedale”*, il secondo redatto in pari data alle successive ore 16.55, riproducendo lo stesso testo del primo, con in aggiunta le seguenti testuali precisazioni: *“la persona colpita non ha perso conoscenza e non ho notato perdita di sangue negli istanti successivi allo schiaffo, immediatamente dopo l'evento, le due persone sono state allontanate con la partecipazione dei dirigenti e la situazione nei pressi degli spogliatoi si calmava. Non ho visto altri eventi violenti o ulteriori conseguenze”*.

Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, la società reclamante ha chiesto, per le ragioni ivi esposte, a questa Corte: in via principale di: *“ridurre la sanzione della inibizione fino al 17 Marzo 2022, comminata dal Giudice di prime cure al dirigente sig. Vito Raimo, al presofferto; sempre in via principale* di ridurla ugualmente: *“ad 1 mese di inibizione, così come prescritto dall'art. 39 comma 3 del C.G.S.”*; in denegata ed estrema via subordinata di ridurla in maniera considerevole.

In particolare nel reclamo, pur non contestandosi che il Raimo Vito avesse perpetrato la condotta sanzionata, ci si duole del fatto che il direttore di gara fosse caduto in errore circa il destinatario della stessa. Ed, infatti, secondo la prospettazione della A.S.D. Foggia Incedit, per quanto qui di stretto interesse, in realtà il proprio dirigente, nella fattispecie, non avrebbe colpito un tesserato della squadra avversaria, bensì uno dei facinorosi che, dopo aver forzato il cancello di ingresso che separa l'interno della struttura dagli spalti, ivi si sarebbero assiepati, in corrispondenza dello spogliatoio della terna arbitrale, creando disordini, tanto che il dirigente foggiano addetto agli ufficiali di gara sig. Michele Raimo, figlio del sanzionato, sarebbe stato aggredito da costoro, riportando lesioni certificate dal P.S. degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Tanto, a dire della reclamante stessa, veniva comprovato dalla segnalazione dell'Assistente dell'Arbitro n. 2 sig. Capurso in atti, dalla documentazione fotografica (allegato n. 1) e dai referti di detto nosocomio (allegato n. 2), prodotti a corredo del reclamo.

Secondo la ricostruzione dell'impugnante il proprio dirigente, quindi, avrebbe colpito uno di questi soggetti indebitamente introdottisi nel recinto di gioco e, tanto, solamente per difendere il predetto figlio Michele Raimo, vittima di vile aggressione da parte di costoro.

Conseguentemente il direttore di gara, nei predetti atti ufficiali redatti, non era stato in grado di meglio identificare chi fosse il tesserato della squadra Canosa che, nella fattispecie, sarebbe stato colpito dal Raimo.

In virtù di tale diversa prospettazione della vicenda, invocava in favore del Raimo Vito l'attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del C.G.S. dell'“*aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui*”, nonché la sussunzione, più propriamente, della condotta ascritta allo stesso nell'alveo dell'art. 39 comma 3 del C.G.S. - che prevede la sanzione minima di un mese di inibizione.

Pertanto riteneva che la sanzione irrogata dell'inibizione dovesse essere contenuta entro detto limite temporale di un mese, anziché in quello di 4 mesi comminato dal G.S. Territoriale competente, avuto giusto riguardo, tra l'altro, a due precedente pronunce dello stesso allegate al reclamo, in cui questi, in presenza di condotte ritenute più gravi di quella ascritta a carico del Raimo Vito, aveva applicato, per contro, le più tenui sanzioni dell'inibizione di 3 mesi e 16 giorni per un dirigente che: “*a fine gara colpiva con un pugno negli spogliatoi un tesserato della squadra avversaria*” e quella di 1 mese e 25 giorni ad altro, perché: “*spintonava un avversario facendolo cadere e lo colpiva con calci e pugni*”.

Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono, ritiene di dover rigettare le predette richieste con esso rivolte in via principale.

Innanzitutto appare, alla luce delle emergenze probatorie in atti, manifestamente infondata la diversa e meno grave predetta ricostruzione della condotta sanzionata al Raimo Vito, operata dalla Società impugnante rispetto a quella fornita negli atti ufficiali di gara dall'arbitro della partita.

Se è vero, infatti, che questi, per le ragioni in esse specificate e sopra testualmente indicate, non ha potuto, nell'occasione, indicare con precisione la persona fisica colpita dal Raimo Vito, è altrettanto vero che ha saputo identificarla senz'altro in un tesserato della squadra avversaria della Foggia Incedit, perché nell'occasione: “*indossava la tuta della società di appartenenza*” e, quindi, della A.S.D. Canosa.

A tal proposito, per altro, *ad abundantiam*, irrilevanti appaiono le produzioni documentali offerte dalla reclamante finalizzate, come detto, a voler dimostrare il predetto errore in ordine alla persona colpita dal proprio dirigente, in cui sarebbe incorso l'arbitro stesso.

Quanto alle foto di cui all'allegato n. 1 al reclamo, perché riproducono solamente la porta di una recinzione apparentemente priva di alcun segno di forzatura e/o effrazione - come diversamente sostenuto dalla A.S.D. Foggia Incedit - quanto alle refertazioni ospedaliere di cui all'allegato n. 2 del sig. Raimo Michele, perché recano data successiva di ben 6 giorni: 19/11/2022 rispetto a quella in cui si è disputata la partita per cui è giudizio: 13/11/2022.

Parimenti irrilevanti allo scopo della reclamante appaiono sul punto le invocate dichiarazioni dell'Assistente dell'Arbitro n. 2 sig. Francesco Capurso, nella sua segnalazione in atti, testualmente: “*al termine della partita, mentre mi recavo negli spogliatoi, venivo colpito in testa da uno sputo proveniente da un gruppo di tifosi del Foggia Incedit assiepati presso la recinzione che delimita la zona di transito per il raggiungimento della tribuna dalla zona dov'è ubicato lo spogliatoio*”.

Tanto per l'evidente ragione che esse non significano in alcun modo, come vorrebbe chi ha impugnato la decisione del G.S. Territoriale di primo grado, che uno di questi soggetti menzionati abbia, in realtà, nell'occorso, dopo essersi introdotto indebitamente dagli spalti all'interno della struttura di gioco, aggredito il figlio del Raimo Vito, sì da scatenare la reazione di risposta di costui sanzionata dal Primo Giudice.

Ed, anzi, detta segnalazione del sig. Francesco Capurso ha il pregio di evidenziare che i facinorosi di cui si parla nel reclamo fossero, al più, sostenitori della stessa Foggia Incedit, sicché appare assai improbabile che uno di questi, per ragioni neppure precisate dalla reclamante, avesse un qualche interesse a colpire violentemente un dirigente della sua stessa squadra del cuore.

Peraltro né il direttore di gara né alcuno dei suoi assistenti, come diversamente sostenuto dalla reclamante, negli atti ufficiali di gara ha giammai fatto accenno alcuno a porte forzate della recinzione in parola da parte di facinorosi, ovvero di un'aggressione da parte di costoro ai danni di di esso figlio del Raimo Vito, sì da giustificare la reazione da parte dello stesso in difesa di lui.

Tutto ciò rende, pertanto, inaccoglibile la richiesta di attenuazione della sanzione in forza dell'attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) C.G.S., pretesa dalla A.S.D. Foggia Incedit.

Va pure respinta la qualificazione giuridica della condotta sanzionata al Raimo Vito, così come opinata in reclamo.

Tanto perché l'art. 39 comma 3 C.G.S. invocato dall'impugnante punisce, come si appalesa dalla sua stessa intitolazione la "*condotta gravemente antisportiva*" dei dirigenti e non già quella violenta degli stessi, sì come perpetrata nel caso che ci occupa da parte del Raimo Vito sostanziatasi, per l'appunto, in un "*violento schiaffo al volto*" ai danni di un tesserato della squadra avversaria.

Più propriamente, quindi, essa azione illecita del dirigente punito va ricompresa nell'egida dell'art. 9 del C.G.S. "*sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società*", che prevede la sanzione dell'inibizione fino ad un massimo di cinque anni, senza esplicitare alcun limite minimo della stessa.

In applicazione di tale disposto del C.G.S., *quoad poenam*, questa Corte ritiene, come sanzione più giusta da irrogare al Raimo Vito nel caso di specie, quella di tre mesi di inibizione rispetto a quella di quattro mesi applicata dal G.S. Territoriale, così, di fatto, accogliendo, per quanto di ragione, solo la predetta estrema richiesta subordinata proposta dalla A.S.D. Foggia Incedit.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA:

- 1) di ridurre fino al 17/02/2023 l'inibizione a carico del sig. Raimo Vito;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso ex art. 48 co. 6 C.G.S.

Il Relatore
Antonio CONTALDI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto in data 25 novembre 2022 dalla ASD MEDANIA SPORT, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 24 novembre 2022 della Delegazione Regionale Calcio a cinque, in ordine alla gara di Coppa Puglia ASD MEDANIA SPORT – Real Carovigno del 22/11/2022, con la quale veniva inflitta alla ASD MEDANIA SPORT la sanzione dell'ammenda di € 150,00 al dirigente MAGGIORE Paolo la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività sino al 24 gennaio 2023; al calciatore sig. **GIGLIOLA Antonio** la sanzione delle squalifica per cinque gare effettive.

Successivamente, in data 9 dicembre 2022, la reclamante inviava memorie integrative con le quali eccepiva, in rito, la violazione da parte della Corte Sportiva d'Appello Territoriale adita del termine breve, di cui al C.U. n. 19/A FIGC del 20/07/2022, per non aver fissato entro 3 giorni dal deposito del suindicato reclamo l'udienza di discussione e, pertanto, in ossequio alla perentorietà di tutti i termini statuiti nel codice dall'art. 44 co. 6 C.G.S., chiedeva per l'effetto annullarsi tutte le sanzioni oggetto del reclamo.

All'udienza del 12 dicembre 2022 compariva, per conto della ASD MEDANIA SPORT, l'avv. Giulio DESTRATIS, il quale nel riportarsi a tutto quanto dedotto e concluso negli atti difensivi della reclamante chiedeva, in via preliminare, l'annullamento delle sanzioni comminate, per mancato rispetto da parte della Corte Territoriale dei termini per la fissazione dell'udienza di discussione.

Nel merito l'avv. DESTRATIS, stante l'assoluta ammissibilità del reclamo avverso l'ammenda di € 150,00 comminata alla ASD MEDANIA SPORT, ne chiedeva la riforma unitamente alla riduzione della sanzione comminata al sig. MAGGIORE, nonché di quella comminata al calciatore GIGLIOLA Antonio, non avendo quest'ultimo né aggredito né tantomeno tentato di aggredire il Direttore di gara.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le suesposte sanzioni, ritenendo le stesse non proporzionate ai comportamenti effettivamente tenuti dai propri tesserati e di tutta la dirigenza della ASD MEDANIA SPORT.

In merito alla sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante, per la presenza di persona non autorizzata, riconducibile alla ASD MEDANIA SPORT, nei pressi dello spogliatoio che teneva un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, sosteneva l'Associazione Sportiva, dapprima, l'impugnabilità della suddetta sanzione, nonostante le preclusioni di cui all'art. 137 co. 3 CGS, attesa la *“limpida interpretazione circa l'impugnabilità delle sanzioni pecuniarie pari ad € 150,00”*, mentre nel merito evidenziava l'assoluta sproporzione della sanzione inflitta, per aver commesso sia il direttore di gara sia il Giudice sportivo un macroscopico errore *“non tenendo affatto in considerazione quanto il direttore di gara ha scritto nel proprio referto”* ed ancora *“anzitutto non si comprende a chi si riferisca il giudice sportivo, giacché lo stesso non individua affatto il nome della presunta persona non autorizzata che sostava nei pressi dello spogliatoio, non specificando neppure perché si debba ricondurre alla società di casa. Tuttavia, compiendo uno sforzo interpretativo, potrebbe darsi che la stessa sia individuabile nel dirigente Maggiore Paolo ... il termine gravemente utilizzato in motivazione dal giudice sportivo non trova fondamento negli atti ufficiali e non è in ogni caso accostato alla condotta assertivamente ingiuriosa e minacciosa del sig. Maggiore”*.

In particolare, in merito alla condotta tenuta dal sig. MAGGIORE, la ASD MEDANIA SPORT, come descritta dal direttore di gara prima e dal Giudice sportivo dopo, non solo non rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 32 co. 2 lettera b) ma era, in ogni caso, sproporzionata rispetto al dettato normativo di cui all'art. 32 co. 2 lettera a), non essendo configurabile come condotta irrispettosa o ingiuriosa e tale da essere meritevole di alcuna sanzione.

Quanto al calciatore GIGLIOLA la reclamante eccepiva la non veridicità della ricostruzione degli accadimenti da parte del Direttore di gara, non avendo il GIGLIOLA tentato di aggredire l'arbitro e, seppur ammettendo l'uso di frasi ingiuriose nei confronti di quest'ultimo, queste meritavano di essere valutate, ai sensi dell'art. 15 C.G.S., dallo stato di frustrazione a lui causato dall'atteggiamento ostile del direttore di gara nei suoi confronti.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la ASD MEDANIA SPORT chiedeva di *“riformare la decisione del giudice sportivo impugnata e, conseguentemente, ridurre l’ammenda tenuto conto delle attenuanti descritte e ridurre nel termine l’inibizione a carico del dirigente Maggiore Paolo e la squalifica nei confronti del calciatore Gigliola Antonio, con applicazione delle relative attenuanti”*.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 dicembre c.a. il ricorso è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, sull’eccezione sollevata dalla reclamante in merito alla violazione da parte della Corte dei termini per la fissazione dell’udienza di discussione, si ritiene di richiamare il contenuto della memoria difensiva della reclamante – datata 9/12/2022 – che testualmente recita *“nel silenzio legislativo e giurisprudenziale in un caso di questo genere ...”* ed evidenzia la consapevolezza della società in ordine all’infondatezza dell’eccezione, visto che l’ordinamento non se ne è mai occupato né in termini legislativi né in termini giurisprudenziali.

Tanto perché tali termini “abbreviati” non sono previsti all’interno del C.G.S., bensì esclusivamente nel C.U. n. 19/A del 20/7/2022 (Delegazione Calcio a 5), nell’ambito del quale non è prevista espressamente alcuna sanzione, in relazione al ritardato svolgimento dell’udienza dibattimentale (si precisa che, nel caso di specie, è stata fissata 17 giorni dopo il deposito del reclamo, allorché il termine ordinario è pari a 60 giorni).

È noto che il sistema legislativo contenuto nel C.G.S. è permeato dal principio della tipicità delle sanzioni, in ossequio al principio *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*, per cui la sanzione per la commissione di atti e/o omissioni deve essere espressamente prevista da una singola norma codicistica e non può essere oggetto di alcuna applicazione analogica e/o estensiva.

In assenza di un qualsivoglia precetto codicistico alcuna conseguenza sulla validità e/o legittimità del processo sportivo può derivare dalla tardività della fissazione dell’udienza di discussione, rispetto a termini contenuti in un mero comunicato ufficiale.

È evidente, peraltro, che tale adempimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento dell’intero giudizio e sulle prerogative difensive di chi lo ha attivato, per cui l’eccezione preliminare viene conseguentemente rigettata.

Nel merito si ritiene di respingere l’eccezione sollevata dalla società reclamante, in merito all’ammissibilità dello spiegato reclamo avverso la sanzione dell’ammenda comminata alla ASD MEDANIA SPORT, atteso che l’art. 137 co. 3 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, espressamente e senza dubbio interpretativo alcuno, così statuisce: *“non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad € 150,00”*, rendendo inequivocabile la circostanza, anche alla luce di una interpretazione letterale e di comune intellegibilità della statuizione surrichiamata, che tutte le sanzioni non superiori ad € 150,00 - e quindi anche quelle pari ad € 150,00 - non possono essere oggetto di alcuna forma di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

In merito, invece, alla richiesta di riduzione dell’inibizione per il dirigente MAGGIORE Paolo ritiene questa Corte che, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dalla ASD MEDANIA, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Ed invero se da una parte la reclamante si è limitata semplicemente a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova ed anzi confermando, per molti profili, il contenuto del rapporto arbitrale che, alla luce del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., ha valore di “piena prova”, dall’altro è innegabile che la condotta posta in essere dal dirigente MAGGIORE, seppure irrispettosa nei confronti del direttore di gara - e come tale meritevole di adeguata sanzione - non è sfociata in alcun contatto fisico con quest’ultimo e, come tale, appare meritevole di essere ridotta sino al 9/01/2023 in applicazione dell’art. 26 co. 2 lettera a) C.G.S..

In merito, invece, alla richiesta di riduzione della squalifica del sig. GIGLIOLA Antonio deve osservarsi che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è coerente con la condotta ingiuriosa e irrispettosa avuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara, come ammesso dalla ASD MEDANIA, che è stata reiterata (*“il numero 10 capitano della squadra di casa GIGLIOLA ANTONIO inveiva nei miei confronti cercando di aggredirmi fisicamente, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento della società locale che lo placava letteralmente. Dopo qualche secondo in cui la situazione sembrava ristabilita, tentava nuovamente di entrare nel mio spogliatoio per aggredirmi, anche questa volta invano grazie all’intervento degli addetti della squadra locale”*), nonché aggravata dalla circostanza che il calciatore punito era anche il capitano della squadra e, in quanto tale, tenuto a rivolgersi all’arbitro con rispetto *“per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”* (art. 73 N.O.I.F.).

Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante, non solo sono rimaste prive di supporto probatorio, ma non valgono a dimostrare l'applicabilità delle circostanze attenuanti, previste dall'art. 13 C.G.S.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, la condotta tenuta dal sig. GIGLIOLA, appare meritevole di adeguata sanzione.

Sul quantum delle medesime, di cui la Società reclamante invoca la riduzione, a parere di questa Corte le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo sono congrue, alla luce della natura e gravità - nonché della loro reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili al calciatore.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'ammenda di € 150,00 ex art. 137, co. 3 lett. D C.G.S.;
- 2) di ridurre l'inibizione al dirigente Maggiore Paolo al 09/01/2023;
- 3) di confermare la squalifica per 5 giornate comminata al calciatore Gigliola Antonio;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Annamaria Zonno e dell'Avv. Antonio Contaldi, dell'Avv. Raffaele Drimaco (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 12 dicembre 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. Atletico Peschici Calcio – A.S.D. Gioventù Calcio S. Severo del 20/11/2022 – relativa al CAMPIONATO di 1^a categoria.

in ordine a:

reclamo dell'**A.S.D. Atletico Peschici Calcio**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022, con cui veniva comminata la sanzione dell'ammonizione per l'assenza del servizio d'ordine sostitutivo e l'inibizione al Dirigente Angelicchio Leonardo sino al 5/1/2023.

Norme: art. 48 co. 2 + art. 76 co. 2 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 26 novembre 2022, l'**A.S.D. Atletico Peschici Calcio** trasmetteva direttamente reclamo in ordine alle sanzioni indicate in epigrafe, omettendo l'inoltro del propedeutico avviso.

Con provvedimento del 29 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 66 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio ex art. 77, comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Nel gravame proposto l'**A.S.D. Atletico Peschici Calcio** rilevava di aver consegnato la richiesta di intervento della Forza Pubblica nelle mani del Direttore di gara e che il Dirigente Angelicchio Leonardo, al termine del primo tempo, non avrebbe rincorso l'arbitro proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e minacciose, cioè negando il contenuto del referto arbitrale senza fornire alcun riscontro probatorio in merito.

Per tale motivo la reclamante ha chiesto una riduzione sostanziale dell'inibizione nonché di essere ascoltata in udienza, ex art. 77, comma 4 del C.G.S..

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°.

Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell'art. 48, prescrive che **"... i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice"**.

Proprio quest'ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale.

Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Territoriale sono contenute nell'art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: **"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"**.

Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell'una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell'altra (art. 76, comma 2), di tal che **il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all'atto della presentazione del preannuncio di reclamo**, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale.

Nel caso di specie la reclamante, dopo aver omesso l'invio del preannuncio di reclamo, ha trasmesso direttamente reclamo due giorni dopo la pubblicazione delle decisioni sul Comunicato Ufficiale, **non allegando copia del bonifico bancario né disponendo l'addebito della tassa sul conto campionato della società**.

Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis **Corte Federale Appello** – sez. 1[^] - n. 43/2020/**Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale** - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./**Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND**, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovenale ed FC Unione Pro 1928).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall'U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti).

Le prime tre decisioni hanno affermato il medesimo principio oggetto della presente pronuncia, con riferimento a preannunci di ricorso – e non di reclamo – dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale.

Tuttavia, anche in relazione al preannuncio di ricorso al Giudice di 1° grado, esiste una norma (ovverosia l'art. 67 co. 2) formulata con contenuto identico al già analizzato art. 76 co. 2 C.G.S..

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'A.S.D. Atletico Peschici Calcio, per violazione del combinato disposto dell'art. 48 comma 2° e dell'art. 76 comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva;
- 2) per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/12/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci